

**UNIONE INDUSTRIALE PRATESE**

PRATO – VIA PUGLIESI, 26

SEZIONE EDILI

-----

**ACCORDO COLLETTIVO 10 APRILE 1978**

PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE

EDILIZIA ED AFFINI DELLA < ZONA PRATESE >

INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI  
15 APRILE 1976

**PRATO 1978**

ACCORDO COLLETTIVO TERRITORIALE DI LAVORO

10 APRILE 1978

## INDICE NUMERICO DEGLI ARTICOLI DELL'ACCORDO

-----

ART. 01 - CATEGORIE .....	5
ART. 02 - MINIMI DI PAGA ORARIA .....	5
ART. 03 - ORARIO DI LAVORO .....	9
ART. 04 - LAVORI SPECIALI E DISAGIATI .....	9
ART. 05 - DIARIA E TRASFERTA.....	11
ART. 06 - INDENNITA' DI TRASPORTO.....	12
ART. 07 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE .....	14
ART. 08 - PREMIO DI PRODUZIONE.....	15
ART. 09 - PERIODO ANNUALE DI RIPOSO (FERIE).....	16
ART. 10 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER GRATIFICA NATALIZIA, FERIE E FESTIVITA'....	16
ART. 11 - MENSA ED INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA .....	17
ART. 12 - SCUOLA PROFESSIONALE EDILE.....	20
ART. 13 - CASSA EDILE .....	21
ART. 14 - PREMIO DI PROFESSIONALITA' EDILE .....	22
ART. 15 - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI .....	22
ART. 16 - QUOTE SINDACALI E DI SERVIZIO.....	23
ART. 17 - IGIENE ED AMBIENTE DI LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI.....	24
ART. 18 - COMITATO TECNICO PARITETICO PER LE CONTROVERSIE .....	26
ART. 19 - VALIDITA' E DURATA.....	26

Allegato 1 - Modello di lettera di delega

-----

Il giorno 10 aprile 1978, in Prato

tra

L'Unione Industriale Pratese, rappresentata dal Capo Sezione Edilizia geometra Orazio Carlesi e dal dottor Nedo Lonzi, con l'intervento di una delegazione industriale composta dai signori Riccardo Bartolomei, Sabatino Berti, ingegnere Fiorello Gambin, architetto Giampiero Ghiringhelli, Marcello Giannini e geometra Walter Monaco;

e

la Federazione Unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni costituita dai Sindacati Provinciali aderenti alla:

- F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L.  
rappresentata dai signori Dorianò Barducci, Raffaello Nesi, Mattia Marino e Filippo Vasco;
- F.I.L.C.A. – C.I.S.L.  
rappresentata dai signori Pietro Russo, Giovanni Somigli ed Alessandro Tortelli;
- Fe.N.E.A.L. – U.I.L.  
rappresentata dai signori Renzo Macchinelli ed architetto Enrico Falcitelli;

presente una delegazione di rappresentanti sindacali e di lavoratori del settore;

si conviene e si stipula

il presente Accordo collettivo territoriale di lavoro, integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 aprile 1976 per i dipendenti delle imprese edili ed affini, da valere nella " Zona Pratese" per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni ivi elencate e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle imprese stesse.

^ \_ ^ \_ ^ \_ ^ \_ ^ \_ ^ \_ ^ \_ ^ \_ ^

## PREMESSA

Allo scopo di dare effettivo impulso ai rapporti interassociativi, nel rispetto delle reciproche autonomie di valutazione e di comportamento, ed al fine di evidenziare le prospettive occupazionali e di svolgere azioni che permettano la ripresa o facilitino l'attività produttiva edile, le parti dichiarano di essere disponibili ad effettuare incontri periodici sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione in edilizia.

Restano impregiudicate le procedure che in materia potranno essere concordate in sede nazionale tra le rispettive Associazioni di categoria.

### **ART. 01 - CATEGORIE**

Per quanto attiene alle qualifiche degli operai valgono l'assegnazione delle categorie e l'incasellamento stabiliti dall'art. 87 del Contratto nazionale 15 aprile 1976. Si differenziano da quanto sopra indicato le seguenti classificazioni già in atto nel precedente accordo integrativo territoriale.

#### Operai specializzati

- camionista capace di eseguire lavori di ordinaria manutenzione;
- fontaniere specializzato capace di eseguire a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla sua specialità, che possono essergli affidati.

#### Operai qualificati

- ferraiolo di 2<sup>a</sup> categoria;
- terrazziere (che sa eseguire oltre ai compiti dello sterratore lavori di tracciatura ed arcatura degli scavi);
- spaccapietre e battitore di sassi;
- applicatore di bitume;
- fontaniere;
- carrettiere, barcaiolo;
- guardiano notturno.

#### Operai comuni

- guardiano diurno in quanto assunto come tale;
- sterratore (che sa eseguire lavori di scavo attenendosi al tracciato ed al filo a piombo, profilatura di scarpata di cunette stradali, la sbatocchiatura – e non armamento – degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchettatura);
- aiuto carpentiere;
- aiuto minatore.

Qualora sorgessero contestazioni sull'attribuzione delle qualifiche, troverà applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 87 penultimo comma e dell'art. 41 del Contratto nazionale 15 aprile 1976.

### **ART. 02 - MINIMI DI PAGA ORARIA**

Agli operai, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 aprile 1976 di cui al precedente art. 1. e secondo le misure stabilite dall'allegato A dello stesso CCNL e dalle presenti norme integrative, sono applicati i minimi di paga oraria, comprensivi della indennità caropane, secondo l'incasellamento effettuato.

### **Rif. 06.02.1998 – A) Elemento Economico Territoriale**

In conformità agli accordi nazionali del 11.06 e del 03.07 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto visto dal protocollo 23.07.1993 e dall'art. 2 del D.L. 25.03.1997 n. 67 convertito in legge il 23.05.1997, n. 135 (decontribuzione).

Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della Provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Pratese per il settore industria ed il monte salari relativo, il numero e l'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, il numero e l'importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, l'attivazione di finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali, il numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti ed il numero di ore autorizzate dall'INPS per interventi della CIG.

- L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 39 lett. d) e 47 del CCNL 05.07.1995 è stabilito nella misura del 7% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio a decorrere dal 01.01.1998.
- Ai fini della conferma dell'elemento economico territoriale il rapporto ai parametri sopra individuati le Parti si incontreranno il mese di aprile di ogni anno per tutta la durata del presente Contratto Integrativo.
- Da quanto sopra, con decorrenza dal 01.01.1998, gli importi risultano essere i seguenti:

	<i>Lire mensili</i>	<i>Lire orarie</i>
Quadri ed impiegati di 1.a cat. Super	108.679	628,20
Impiegati di 1.a cat.	97.811	565,38
Impiegati di 2.a cat.	81.509	471,15
Impiegati di 4° liv. – Operai di 4° liv.	76.075	439,74
Impiegati di 3.a cat. – Operai specializzati	70.641	408,33
Impiegati di 4.a cat. – Operai qualificati	63.577	367,50
Impiegati di 4.a cat. 1° imp. – Operai comuni	54.339	314,10
Custodi, portinai, fattorini	48.905	282,69
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)	43.471	251,28

### **Rif. 11.11.2002 – art. A**

In conformità all'accordo nazionale 29.01.2002, l'elemento economico territoriale (EET) è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23.07.1993, dagli artt. 12 e 39 del CCNL 29,01,,2002, e dall'art. 2 del D. Legge 25.03.1997, n. 67, convertito in legge il 23.05,1997, n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avuto riguardo al territorio della Provincia di Prato, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché di ulteriori indicatori quali: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Pratese ed il monte salari relativo, il numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, il numero e l'importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, l'attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali, il numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti, il numero di ore autorizzate dall'INPS per interventi della CIG.

Per il periodo di vigenza del presente contratto integrativo provinciale il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di marzo, nel rispetto dei limiti di cui all'accordo nazionale, 29.01.2002.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, confrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del

periodo 01.10/30.09 immediatamente precedente con quelli del periodo 01.10.2000/30.09.2001 che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le parti definiranno quindi l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, verbalizzando le intese raggiunte.

L'elemento economico territoriale di cui agli articoli 39, lett. d) e 47 del CCNL 29.01.2000 è stabilito nella misura dell'11% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenze 01.01.2003, e nella misura del 14% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 01.12.2003. Tali percentili sostituiscono il tetto del 7% già individuato con il Contratti integrativo provinciale pratese 06.02.1998.

Relativamente quindi all'anno 2003 gli importi in euro definiti in via presuntiva ed erogati quale anticipa a titolo di elemento economico territoriale sono i seguenti:

Categorie	dal 01.01.2003		dal 01.12.2003	
	orario	mensile	orario	mensile
Quadri e impiegati di 1° super	-	109,69	-	139,60
Impiegati di 1°	-	98,72	-	125,64
Impiegati di 2°	-	82,27	-	104,70
Impiegati ed operai di 4° livello	0,44	76,78	0,56	97,72
Impiegati di 3° ed operai specializzati	0,41	71,30	0,52	90,74
Impiegati di 4° ed operai qualificati	0,37	64,17	0,47	81,67
Impiegati di 4° 1° impiego ed operai comuni	0,32	54,84	0,40	69,80
Custodi, portinai, fattorini	0,28	-	0,36	-
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)	0,25	-	0,32	-

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del decreto legge 25.03.1997, n. 67, convertito nella legge 23.05.1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, di qualità e competitività di cui al citato art. 2.

#### **Rif. 17.11.2006 – art. A - Indennità territoriale di settore**

Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Nazionale 23.03.2006, punto III, 2° comma, nella "indennità territoriale di settore"(operai) e nel "premio di produzione" (impiegati) sono conglobati - a decorrenza dal 1° luglio 2006 – gli importi dell' "elemento economico territoriale" (EET) in atto al 30.06.2006.

L'indennità territoriale di settore e il premio di produzione risultano pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2006, nei valori seguenti.

#### **Operai dipendenti dall'industria edile pratese**

#### **Indennità territoriale di settore conglobata (importi orari, dal 1° luglio 2006)**

Livello	. Categorie	
Livello 4°	operaio 4° liv.	1,23
Livello 3°	operaio specializzato	1,14
Livello 2°	operaio qualificato	1,03
Livello 1°	operaio comune	0,89

#### **Impiegati dipendenti dall'industria edile pratese - Premio di produzione conglobato (Importi mensili), dal 1° luglio 2006**

<b>Livello</b>	<b>categorie</b>	
7°	1° super	291,12
6°	1° categoria	267,44
5°	2° categoria	222,33
4°	4° livello	200,42
3°	3° categoria	184,29
2°	4° categoria	166,46
1°	4° categoria 1° impiego	143,33

### **Rif. 17.11.2006 – B) Elemento economico territoriale (EET)**

In conformità all'Accordo nazionale 23 marzo 2006 l'elemento economico territoriale (EET) è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dagli artt. 12 e 38 dei CCNL 20 maggio 2004 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135,

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avuto riguardo al territorio della Provincia di Prato, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché di ulteriori indicatori quali: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Pratese ed il monte salari relativo, il numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, il numero e l'importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, l'attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali, il numero di ore complessivamente lavorato dagli operai addetti, il numero di ore autorizzate dall'Inps per interventi della CIG.

Per il periodo di vigenza del presente contratto integrativo provinciale il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva, per ogni anno, entro il mese di aprile, nel rispetto dei limiti di cui all'Accordo nazionale 23 marzo 2006. La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, confrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente con quelli del periodo 1° ottobre 2004/30 settembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto integrativo.

Le parti definiranno quindi l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, verbalizzando le intese raggiunte.

L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 12 e 38 dei CCNL 20 maggio 2004 è stabilito nella misura del 3% dei minimi di paga base e di stipendio con decorrenza 1° luglio 2006, e nella misura del 7% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° settembre 2007.

Le suddette percentuali, che sostituiscono le percentuali già individuate con il contratto integrativo provinciale pratese 11 novembre 2002, si applicano entrambe sui minimi di paga base e di stipendio in vigore alla data del 1° marzo 2006.

Pertanto, gli importi definiti in via presuntiva ed erogati quale anticipo a titolo di elemento economico territoriale sono i seguenti.

<b>Categorie</b>	<b>1° luglio 2006</b>		<b>1° settembre 2007</b>	
	<b>Orario</b>	<b>Mensile</b>	<b>Orario</b>	<b>Mensile</b>
Quadri e impiegati di 1° super	-	35,92	-	83,80
Impiegati di 1°	-	32,32	-	75,42
Impiegati di 2°	-	26,94	-	62,85
Impiegati ed operai di 4° livello	0,15	25,14	0,34	58,66
Impiegati di 3° ed operai specializzati	0,14	23,34	0,32	54,47
Impiegati di 4° ed operai qualificati	0,12	21,01	0,28	49,02
Impiegati di 4° 1° impiego ed operai comuni	0,10	17,96	0,24	41,90
Custodi, portinai, fattorini	0,09	-	0,21	-
Custodi, portinai, quardiani (con alloggio)	0,08	-	0,19	-

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art 2 del decreto legge 25.03.1997, n. 67, convertito nella legge



23.05.1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

### **ART. 03 – ORARIO DI LAVORO**

In relazione a quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 aprile 1976 in materia e con le deroghe ed eccezioni di legge, l'orario normale contrattuale viene stabilito in 40 ore settimanali distribuite nei primi 5 giorni della settimana.

Vale e resta naturalmente fermo quanto fissato dall'art. 11 (recuperi) del CCNL 15 aprile 1976.

La disposizione di cui al comma primo non si applica agli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, il cui orario si intende regolato dalle disposizioni previste dall'art. 7 del CCNL 15 aprile 1976 e dalla legge che disciplina la materia.

### **ART. 04 – LAVORI SPECIALI E DISAGIATI**

Con riferimento all'art. 22 del CCNL 15 aprile 1976 si elenca qui appresso i lavori speciali disagiati da compensare con le indennità percentuali rispettivamente a fianco indicate, calcolate per gli operai che lavorano ad economia sugli elementi retributivi di cui al punto 3) – lettera a) – dell'art. 27 (paga base di fatto, indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore), e per gli operai che lavorano a cottimo sugli elementi retributivi di cui al punto 3) – lettera b) – dell'art. 27 (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, utile/minimo contrattuale di cottimo – 23% di cui all'art. 14 -, utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui gli art. 20, 21, 36 e 37 del Contratto nazionale).

#### Lavori vari

1	lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo e comunque in sospensione): maggiorazione del	14%
2	lavori su scale aeree a tipo porta:maggiorazione del	18%
3	lavori su ponti a castello installati su natanti, on o senza motore, in mare, lago e fiume: maggiorazione del	12%
4	lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe: maggiorazione del	12%
5	Lavori di scavo e sezione obbligata e ristretta a profondità da metri 3,50 a metri 5 : maggiorazione del	13%
	oltre a metri 5: maggiorazione del	16%
	(qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio)	
6	lavori di scavo e costruzione di pozzi da metri 3,50 a metri 5 : maggiorazione del	21%
	oltre 5 metri: maggiorazione del	26%
7	spurgo di pozzi bianchi fino a metri 3 di profondità: maggiorazione del	18%
	oltre i metri 3: maggiorazione del	22%
8	lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti:maggiorazione del	23%
9	lavori in pozzi neri preesistenti: maggiorazione del	30%

10	lavori eseguiti in stabilimenti che producono ed impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti , a tale titolo, uno speciale trattamento: maggiorazione del	13%
11	ai carriolanti che trasportano materiale per arginature o allontanamento di materiali dai fiumi e torrenti, che sono costretti nello svolgimento di tale lavoro a superare i dislivelli di oltre 3 metri dal letto del fiume, con rampa in pendenza non inferiore al 10%: maggiorazione del	5%
12	costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso: maggiorazione del	21%
13	costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre: maggiorazione del	18%
14	lavori di demolizione di strutture pericolanti: maggiorazione del	18%
15	lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai adetti alla manovra dei martelli): maggiorazione del	5%
16	lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango: maggiorazione del	5%
17	lavori eseguiti sotto la pioggia o la neve, quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora, oltre ai mezzi protettivi forniti dall'impresa: maggiorazione del	5%
18	lavori di spalatura della neve e del ghiaccio sulle strade, sui binari, sui piazzali e nelle stazioni:	
	- di giorno:	
	a) - quando non nevica e non piove: maggiorazione del	10%
	b) - quando nevica e piove: maggiorazione del	20%
	- di notte:	
	a) - quando non nevica e non piove: maggiorazione del	20%
	b) - quando nevica e piove: maggiorazione del	30%
19	lavori in acqua, oltre i mezzi protettivi disposti dall'impresa, se l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi nell'acqua, oltre i 15 cm.: maggiorazione del	22%
	- lavori in cassoni ad aria compressa:	
	- da 0 a 10 metri: maggiorazione del	20%
	- da 10 a 16 metri: maggiorazione del	72%
	- da 16 a 22 metri: maggiorazione del	100%
	- oltre i 22 metri: maggiorazione del	133%
20	lavori in galleria	

a) al personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: maggiorazione del	46%
b) al personale addetto ai lavori di cui sopra e dove la presenza di acqua superi i 15 cm.: maggiorazione del	39%
c) al personale addetto ai lavori di cui sopra, quando i medesimi si svolgono in presenza di getti d'acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi: maggiorazione del	60%
d) al personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavoratori per opere sussidiarie, al carico ed al trasporto nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: maggiorazione del	26%
e) al personale addetto ai lavori di cui sopra, in presenza di acqua oltre i 15 cm. Sul piano di lavoro: maggiorazione del	28%
f) al personale addetto ai lavori di cui sopra, quando i medesimi si svolgono in presenza di getti d'acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, oltre la fornitura dei normali mezzi protettivi: maggiorazione del	46%
g) al personale addetto ai trasporti di cui alle lettere d), e) e f), eseguiti promiscuamente dentro e fuori galleria:	
maggiorazione per la lettera d) del	11%
maggiorazione per la lettera e) del	14%
maggiorazione per la lettera f) del	23%
h) al personale addetto alla manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento ferroviario: maggiorazione del	18%
i) al personale addetto alla costruzione di pozzi verticali iniziati dal basso: maggiorazione del	36%
l) al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, in aggiunta alle singole percentuali di cui sopra, la ulteriore indennità del	15%
m) al personale addetto ai lavori in galleria di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante:	
- da 1 km. a 2 km. dall'imbocco: maggiorazione del	18%
- oltre i 2 km. dall'imbocco: maggiorazione del	20%

Resta inteso che le percentuali di cui al seguente punto m) sono cumulabili con quelle previste ai precedenti punti a), b) e c).

#### **ART. 05 – DIARIA E TRASFERTA**

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° aprile 1978, si conviene che la diaria di cui all'art. 23, comma secondo, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 aprile 1976 venga corrisposta con i seguenti criteri e modalità:

- a) agli operai comandati a prestare la loro opera oltre gli 8 km. E fino a 14 km. Dalla sede del municipio della località in cui sono stati assunti: oltre al rimborso delle spese di viaggio, corresponsione di una diaria pari al 3% della retribuzione costituita dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 27 del citato C.c.n.l., e cioè della retribuzione costituita da paga base di fatto, indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore;
- b) agli operai comandati a prestare la loro opera oltre i 14 km. e fino a 24 km. della sede del municipio della località in cui sono stati assunti: oltre al rimborso delle spese di viaggio, corresponsione di una diaria pari al 10% della retribuzione di cui al precedente lettera a);
- c) agli operai comandati a prestare la loro opera oltre i 24 km. e fino a 34 km. dalla sede del municipio della località in cui sono stati assunti: oltre al rimborso delle spese di viaggio, corresponsione di una diaria pari al 15% della retribuzione di cui al precedente lettera a);
- d) agli operai comandati a prestare la loro opera oltre i 34 km. dalla sede del municipio della località in cui sono stati assunti: oltre al rimborso delle spese di viaggio, corresponsione di una diaria pari al 20% della retribuzione di cui al precedente lettera a).

Ai fini della determinazione delle diverse fasce chilometriche nell'ambito delle quali – oltre al rimborso delle spese di viaggio – è dovuta la diaria nelle misure di cui suindicate lettere a), b), c) e d), si precisa che la distanza tra il luogo dove viene prestata l'attività del lavoratore e la sede del municipio della località di assunzione deve essere sempre misurata in linea retta.

I trattamenti di cui alle stesse lettere a), b), c) e d) (e cioè rimborso delle spese di viaggio e diaria), non sono dovuti nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga comunque favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio per recarsi sul lavoro, resta stabilito che nel caso che l'operaio vi si rechi con mezzi propri, il rimborso verrà effettuato in egual misura e, ove non esista la possibilità di riferirsi ad una tariffa di mezzi di trasporto esistente, la misura stessa sarà convenuta di volta in volta tra l'azienda e l'operaio interessato.

In caso di pernottamento fuori sede, l'impresa dovrà provvedere all'alloggio ed al vitto, nonché al rimborso delle spese di viaggio; in tale ipotesi, l'operaio non avrà diritto alla diaria nelle misure suindicate.

Se la durata del lavoro fuori sede supera i tre mesi, spetterà al lavoratore, oltre quanto previsto al comma precedente, il rimborso di un viaggio di andata e ritorno per ogni tre mesi di assenza dalla sua residenza.

#### Norma transitoria

(vedi norma transitoria in calce all'art. 6)

#### **Rif. 16.09.1980 – art. 6**

A modifica di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 5 dell'accordo integrativo territoriale stipulato il 10 aprile 1978, si conviene che con decorrenza 1.1.1981 la distanza tra il luogo dove viene prestata l'attività dell'operaio e la sede del municipio della località di assunzione venga misurata ai fini della corresponsione della diaria nei casi contemplati dalle lettere a) b) c) d) del 1° dello stesso articolo, sulla base della effettiva percorrenza chilometrica rilevabile dagli stradari in dotazione all'Automobil Club Italia ACI).

#### **ART. 06 – INDENNITA' DI TRASPORTO**

Con decorrenza 1° aprile 1978, a tutti gli operai è dovuta una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

La misura di detta indennità viene stabilita in £ 45 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato; la stessa, inoltre, sarà computata ai soli fini del calcolo delle

indennità di anzianità e di preavviso, con esclusione – pertanto – di tutti gli altri istituti , percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione del suo ammontare.

Tale indennità non è dovuta nel solo caso che l'impresa provveda a prelevare gli operai con mezzi propri dalle rispettive abitazioni o nelle vicinanze di queste, mentre viene ridotta a lire 30 orarie qualora il prelievo degli operai – sempre con mezzi messi a disposizione dall'impresa – avvenga da appositi luoghi o centri di raccolta.

E' inteso che la suddetta indennità, sia nella misura di lire 45 orarie sia in quella ridotta di lire 30 orarie, mentre assorbe fino a concorrenza gli eventuali trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese, deve essere corrisposta indipendentemente dal rimborso delle spese di viaggio previsto al precedente art. 5.

#### Norma transitoria

Si conviene che le nuove disposizioni in materia di indennità di trasporto di cui al presente art. 6 e di diaria e trasferta di cui al precedente art. 5 non trovino applicazione nei confronti degli operai che risultino trasferiti nei cantieri prima del 1° aprile 1978: ne consegue che per essi si dovrà continuare ad applicare la normativa di cui all'art. 6 del precedente accordo integrativo territoriale 2 aprile 1974, fino alla cessazione della loro attività nei cantieri medesimi, mediante la corresponsione agli stessi – unitamente al rimborso delle spese di viaggio – della maggiorazione del 15% della paga globale.

#### **Rif. 16.09.1980 – art. 7**

A decorrere dal 01.10.1980, l'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto nelle misure previste dall'art. 6 dell'accordo integrativo territoriale del 10.04.1978, verrà elevato ai seguenti importi orari pro-capite:

- da L. 45 a L. 80 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata, nel caso in cui l'operaio debba recarsi sul posto di lavoro con mezzi propri o avvalendosi dei normali servizi pubblici di trasporto;
- da L. 30 a L. 60 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato, nel caso in cui l'operaio sia prelevato con mezzi messi a disposizione dall'impresa da appositi luoghi o centri di raccolta.

Resta convenuto che l'indennità nelle misure di cui sopra non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda con mezzi propri a prelevare gli operai direttamente dalle loro abitazioni o nelle vicinanze di queste.

Così pure resta stabilito che l'indennità di che trattasi dovrà essere computata ai soli fini del calcolo delle indennità di anzianità e di preavviso, con esclusione – pertanto - di tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendone già tenuto conto nella determinazione del suo ammontare.

#### **Rif. 30.06.1986/627 – Art. 4**

A decorrere dalle date qui di seguito indicate l'indennità di concorso nelle spese di trasporto, nelle misure previste dall'art. 7 dell'accordo integrativo territoriale del 16.09.1980 verrà elevata ai seguenti importi orari pro-capite:

- con decorrenza 01.05.1987: verrà aumentata da £. 80 a £ 100 orarie l'indennità prevista nel caso in cui l'operario si rechi sul posto di lavoro con mezzi propri o avvalendosi dei normali servizi pubblici di trasporto, mentre nessuna variazione verrà invece apportata all'indennità prevista nel caso in cui l'operaio si prelevato con mezzi messi a disposizione dall'impresa da appositi luoghi o centri di raccolta, che – pertanto – resterà fissata nell'attuale misura di £. 60 orarie
- con decorrenza 01.05.1988: da quest'ultima data ambedue le suddette misure dell'indennità di trasporto aumenteranno parallelamente di £. 20 orarie, per cui si avrà che la prima passerà da £. 100 a £. 120 orarie e la seconda da £. 60 a £. 80 orarie.

#### **Rif. 05.10.1989 – Ipotesi di integrativo - B – PARTE ECONOMICA - c. 3**

A decorrere dal 01.05.1990, l'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto, nelle misure previste dall'art. 4 del contratto integrativo del 30.06.1986, verrà aumentata di un importo orario pro-capite di £. 50.

**Rif. 06.02.1998 – C) Indennità di trasporto**

Con decorrenza dal 01.01.1998, l'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto nel caso in cui l'operaio si rechi sul posto di lavoro di lavoro o avvalendosi dei normali mezzi pubblici è fissata in £. 240 orarie, mentre l'indennità stessa nel caso in cui l'operaio sia prelevato con mezzi messi a disposizione dall'impresa da appositi luoghi o centri di raccolta è fissata in £ 180.

**Rif. 11.11.2002 – art. C – Indennità di Trasporto**

Con decorrenza 01.01.2003, l'indennità a titolo di concorso nelle spese do trasporto nel caso in cui l'operaio si rechi sul posto di lavoro con mezzi propri o avvalendosi dei normali mezzi pubblici è incrementata del 16% ed assume quindi il valore di € 0,14 per ogni ora di lavoro effettivo ordinari prestato; l'indennità stessa, nel caso in cui l'operaio sia prelevato con mezzi messi a disposizione dall'impresa da appositi luoghi o centri di raccolta è pure incrementata del 16% ed assume quindi il valore di € 0,10 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

**Rif. 17.11.2006 – D) Indennità di trasporto**

Con decorrenza 1° luglio 2006 l'indennità a- itolo di concorso nelle spese di trasporto nel caso in cui l'operaio si rechi sul posto di lavoro con mezzi propri o avvalendosi dei normali mezzi pubblici è incrementata del 17% ed assume quindi il valore di € 0,16 per ogni ora di lavoro effettivo ordinario prestato; l'indennità stessa, nel caso in cui l'operaio sia prelevato con mezzi messi a disposizione dall'impresa da appositi luoghi o centri di raccolta è pure incrementata dei 17% ed assume quindi il valore di € 0,12 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

N.B. Tutti gli arretrati conseguenti agli aumenti di cui sopra alle lettere B), C), D), saranno corrisposti entro la busta paga del mese di dicembre,

**ART. 07 – INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE**

Con riferimento all'art. 13 del Contratto nazionale di categoria del 15 aprile 1976, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° aprile 1978, l'indennità territoriale di settore è aumentata di £ 15.000 mensili pro capite, corrispondenti a £ 86,71 orarie.

Pertanto a decorrere dalla stessa data, gli importi orari della predetta indennità sono i seguenti:

- operaio specializzato	£. 305,83
- operaio qualificato	" 285,37
- operaio comune	" 264, 89
- discontinuo lett. b) Art. 7 CCNL	" 247,09
- discontinuo lett. c) Art. 7 CCNL	" 200,24

**Rif. 16.09.1980 – art. 11**

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1.10.1980 l'indennità territoriale di settore di cui all'art. 13 del CCNL verrà corrisposta nelle seguenti misure orarie:

a) operai di produzione	
operai di terzo livello	L. 534,56
operaio specializzato	L. 499,88
operaio qualificato	L. 457,03
operaio comune	L. 408,07
b) custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri inservienti (art. 7)	L. 372,20
c) custodi, portinai e guardiani con alloggio (art. 7)	L. 307,27

Le misure della predetta indennità sono comprensive, oltre che dell'aumento concordato in applicazione dell'accordo nazionale ANCE – F.L.C. del 04.06.1980 e cioè dell'11% calcolato sui minimi tabellari in vigore dal 01.01.1981, degli incrementi apportati per l'operaio specializzato e per l'operaio qualificato – rispettivamente di L. 18,87 e di L. 11,13 orarie – in virtù di quanto contemplato la a5° comma del citato art. 13 CCNL.

#### **Rif. 05.10.1989 – Ipotesi di integrativo - B – PARTE ECONOMICA - c. 1**

In applicazione dell'art. 12 del CCNL 07.10.1987 ed in attuazione dell'accordo nazionale 08.02.1989, l'indennità territoriale di settore per gli operai di produzione e discontinui ed il premio di produzione per gli impiegati verranno incrementati, con decorrenza 01.11.1989 del 18% dei minimi nazionali di paga base e di stipendio mensile attualmente in vigore

#### **ART. 08 – PREMIO DI PRODUZIONE**

Con riferimento all'art. 54 del Contratto nazionale di categoria del 15 aprile 1976, a decorrere dal periodo di paga incorso al 1° aprile 1978, il premio di produzione per gli impiegati è aumentato di £ 15.000 mensili pro-capite.

Pertanto, a decorrere dalla stessa data, gli importi mensili del predetto premio di produzione sono i seguenti:

- impiegato di 1° categoria	£	50.368
- impiegato di 2° categoria	£	41.992
- assistente tecnico già in 3° categoria	£	37.083
- impiegato di 3° categoria		
- Superiore ai 18 anni	£	35.448
- Inferiore ai 18 anni	£	29.360
- impiegato di 4° categoria		
- Superiore ai 18 anni	£	34.000
- Inferiore ai 18 anni	£	28.960

#### **Rif. 16.09.1980 – art. 12**

A decorrere dal 1.10.1980 il premio di produzione agli impiegati di cui all'art 54 del vigente CCNL verrà corrisposto nelle seguenti misure mensili:

1^ categoria	L.	105.091
2^ categoria	L.	86.552
Assistente tecnico già in 3°cat.	L.	67.047
3° categoria		
- superiore 18 anni	L.	58.754
- inferiore 18 anni	L.	44.484
4° categoria		
- superiore 18 anni	L.	54.023
- inferiore 18 anni	L.	42.399
4° categoria primo impiego		
- superiore 18 anni	L.	48.235
- inferiore 18 anni	L.	37.856

Le misure del predetto premio di produzione sono comprensive dell'aumento concordato in ragione dell'11% sugli stipendi minimi mensili in vigore al 1.1.1981, in applicazione dell'accordo nazionale ANCE – FLC del 4.06.1980.

Per quanto qui non previsto, si fa riferimento al sopra richiamato art- 54 del CCNL.

#### **Rif. 30.06.1986/627 – Art. 3**

A decorrere dal 01.09.1986 le attuali misure del premio di produzione per il personale impiegato e della indennità territoriale di settore per il personale operaio, di cui –

rispettivamente – all’art. 12 ed all’art. 11 dell’Accordo integrativo territoriale del 18.09.,1980, saranno aumentate di un importo pari al 6% dei minimi di retribuzione in vigore dal 01.01.1985.

Ne segue che, dalla suddetta data del 01.09.1986, il premio di produzione agli impiegati e dell’indennità territoriale di settore agli operai verranno corrisposti nei seguenti nuovi valori mensili ed orari:

a) nuove misure mensili del premio di produzione per gli impiegati dal 01.09.1986

Liv. Categoria inq. corrispondente		Attuale misura		Incremento del 6%		Nuova misura dal 01.09.'86
7° 1a super	L.	105.091	L.	42.753	L.	147.844
6° 1a categoria	L.	105.091	L.	38.478	L.	143.569
5° 2a categoria	L.	86.552	L.	32.065	L.	118.617
4° Assistente tecnico già inquadr. in 3°	L.	67.047	L.	29.927	L.	96.974
3° 3a categoria	L.	58.754	L.	27.790	L.	86.544
2° 4a categoria	L.	54.023	L.	25.011	L.	79.034
1° 4a categoria primo impiego	L.	48.235	L.	21.377	L.	69.612

b) nuove misure orarie della indennità territoriale di settore per gli operai dal 01.09.1986.

Qualifica contrattuale		Attuale misura		Incremento del 6%		Nuova misura dal 01.09.'86
<b>Operai di produzione</b>						
operaio di 4° livello	L.	534,56	L.	172,98	L.	707,54
operaio specializzato	L.	499,88	L.	160,63	L.	660,51
operaio qualificato	L.	457,03	L.	144,57	L.	601,60
operaio comune	L.	408,07	L.	123,56	L.	531,63
<b>Operai discontinui</b>						
Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti	L.	372,20	L.	111,20	L.	483,40
Custodi, guardiani con alloggio	L.	307,27	L.	98,85	L.	406,12

**ART. 09 – PERIODO ANNUALE DI RIPOSO (FERIE)**

Ai sensi del quarto comma dell’art. 17 del C.c.n.l. 15 aprile 1976, viene stabilito che il godimento delle ferie debba avvenire nella misura di tre settimane consecutive nel periodo compreso tra i mesi di luglio, agosto e settembre.

Il restante periodo sarà concordato tra lavoratore ed azienda tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive dell’impresa stessa.

**ART. 10 – TRATTAMENTO ECONOMICO PER GRATIFICA NATALIZIA, FERIE E FESTIVITA’**



Con riferimento all'art. 20 del C.c.n.l. 15 aprile 1976, si conviene che il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività venga assolto dalle imprese con i seguenti criteri e modalità:

- a) fino al 30 settembre 1978: mediante l'accantonamento presso la Cassa Edile di una percentuale complessiva del 26% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'articolo 27 del citato C.c.n.l. , per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli art. 6 e 7 dello stesso contratto, effettivamente prestate.  
Tale percentuale del 26% va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie, per il 7,50% al trattamento economico per festività e per il 10% alla gratifica natalizia. L'accantonamento presso la Cassa Edile deve essere effettuato con versamenti mensili, posticipati, secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile, d'accordo con le Organizzazioni Sindacali degli imprenditori e dei lavoratori stipulanti.  
Con le stesse modalità devono essere accantonati presso la Cassa Edile anche gli importi spettanti ai predetti titoli agli operai durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro, nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità. In tali ipotesi, l'impresa deve versare alla Cassa Edile la differenza tra l'importo della percentuale ed il trattamento economico corrisposto all'operaio per ferie, festività e gratifica natalizia dall'istituto assicuratore.
  
- b) a far data al 1° ottobre 1978: mediante la corresponsione diretta dalle imprese agli operai della percentuale del 7,50% relativa alle festività nazionali ed infrasettimanali e, correlativamente, dell'accantonamento presso la Cassa Edile solo della percentuale del 18,50%, relativa a ferie (8,50%) e gratifica natalizia (10%), calcolata come precisato alla precedente lettera a).  
Ne consegue che, dalla suddetta data del 1° ottobre 1978, nei periodi di assenza per malattia anche professionale o per infortunio, la percentuale del 7,50% e le relative minori percentuali conseguenti alla durata di dette assenze verranno corrisposte direttamente dalle imprese agli operai unitamente alla retribuzione di ciascun periodo di paga. Viceversa la percentuale del 18,50% e le relative minori percentuali continueranno ad essere accantonate alla Cassa Edile con le modalità in vigore fino al 30 settembre 1978.

### **Rif. 05.10.1989 – Ipotesi di integrativo - A – PARTE NORMATIVA c. 3**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1 del vigente CCNL , si conviene che entro il mese di marzo di ogni anno venga determinato a livello aziendale il calendario per la fruizione sia delle ferie che dei permessi annui di pertinenza di ogni singolo lavoratore

### **ART. 11 – MENSA ED INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA**

Le parti si dichiarano concordi alla istituzione, decorrere dal 1° gennaio 1979, di un pasto caldo per il personale operaio, mediante il ricorso da parte dell'impresa a servizi esterni, alle seguenti condizioni:

- a) che gli operai risultino in forza in un cantiere dell'impresa da cui dipendono in numero non inferiore alle 20 unità;
- b) che la durata del cantiere sia prevedibile in almeno otto mesi;
- c) che il pasto caldo venga richiesto da almeno il 75% degli operai dell'impresa occupati nel cantiere medesimo.

Verificandosi simultaneamente le condizioni di cui alle suindicate lettere a), b) e c), l'impresa dovrà provvedere perché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo, costituito da un primo piatto, un secondo piatto, frutta e pane, escluse le bevande; e, in tal caso, dovrà concorrere alla spesa del costo relativo in ragione del 60% dal 1° gennaio 1979 e del 66,66% (due terzi) dal 1° settembre 1979 e comunque fino all'importo

massimo rispettivamente di £ 1.050 dal 1° gennaio 1979 e di lire 1.165 dal 1° settembre 1979 per ogni pasto.

La ripartizione del costo di ciascun pasto in base a quanto stabilito al comma precedente verrà anche nei casi di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell'art. 25 del C.c.n.l. 15 aprile 1976.

Circa la misura dei suindicati importi massimi posti a carico della impresa, le parti convengono fin d'ora di incontrarsi nel corso del mese di giugno 1979, al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni che risulteranno mediamente praticate dalle aziende fornitrici di pasti caldi per la "Zona pratese".

Mancando invece le condizioni previste alle suindicate lettere a), b) e c) e, quindi, non configurandosi il diritto al pasto caldo, l'impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva di £ 609,89 giornaliera pari a £ 76,23 per ogni ora di effettivo lavoro ordinario a decorrere dal 1° gennaio 1979 e di £ 677,27 giornaliera pari a £ 84,65 per ogni ora di effettivo lavoro ordinario con decorrenza 1° settembre 1979.

E' inteso che la suddetta indennità sostitutiva sarà considerata utile ai soli effetti del calcolo delle indennità di anzianità e di preavviso, con esclusione pertanto di tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazione delle relative misure.

La predetta indennità non sarà altresì riconosciuta agli operai che non si avvalgono del servizio di pasto caldo attuato sulla base delle condizioni sopra stabilite, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese.

#### **Rif. 16.09.1980 – art. 8**

Con riferimento all'art. 11 del precedente accordo integrativo territoriale del 10.04.1978 ed al successivo verbale d'intesa del 18.12.1979, le parti concordano di apportare le seguenti modifiche ed integrazione alla specifica normativa in essi contenuta:

- a) a decorrere dal 01.10.1980 la somministrazione del pasto caldo e mediante ricorso a servizi esterni dovrà essere effettuata in tutti i cantieri che occupino almeno 10 dipendenti (siano essi dipendenti propri o assieme ad altre imprese operanti nel cantiere e tenuti all'applicazione del presente accordo) e per i quali sia prevista una durata di almeno 4 mesi e sempre che il numero dei richiedenti non sia inferiore al 75% degli occupati;
- b) sempre con la stessa decorrenza 01.10.1980 il costo di ciascun pasto che verrà consumato nel mese sarà ripartito in ragione del 30% a carico del lavoratore e del 70% a carico dell'impresa, fermo restando che la quota di partecipazione che quest'ultima dovrà sostenere non potrà comunque essere superiore a L. 2.450;
- c) a partire dal 01.11. 1980 e successivamente di trimestre in trimestre il costo del pasto e di conseguenza la suddetta quota di partecipazione verranno incrementati rispettivamente di L. 12 e del corrispondente suo 70% per ogni punto di contingenza che risulterà in aumento rispetto al trimestre precedente.

Qualora la somministrazione del pasto caldo non possa essere effettuata a motivo della impossibilità di utilizzare i servizi di imprese specializzate in ristorazione aziendale si ricercheranno tra direzione dell'impresa e delegati di cantiere soluzioni alternative, valendo in ogni caso il criterio del costo a carico dell'impresa per la consumazione del pasto non dovrà essere superiore a quello derivante dall'attuazione del servizio tramite il le aziende specializzate di cui sopra.

Per quanto attiene alla indennità sostitutiva di mensa, nulla innovandosi di quanto a suo tempo convenuto tra le parti, va da se che il suo valore – a decorrere dal 1.10.1980 – sarà di L. 1.423,09 giornaliera pari a L. 180 (arrotondate) orarie, e che il medesimo verrà riproporzionato ad ogni variazione della indennità di contingenza con i criteri di cui alla lettera sopra c) del presente articolo.

#### **Rif. 30.06.1986/627 – Art. 5**

Con riferimento all'art. 11 dell'Accordo integrativo territoriale del 10.04.1978 ed all'art. 8 del successivo accordo integrativo territoriale del 16.09.1980, le parti concordano di apportare le seguenti modifiche ed integrazione alla specifica normativa in esse contenuta:

a) per quanto concerne l'indennità sostitutiva di mensa viene concordato che essa non sarà più riproporzionata in relazione alle variazioni dell'indennità di contingenza sulla base del meccanismo fino ad oggi eseguito.

Per contro viene stabilito che il suo attuale valore da £. 295 orarie, in vigore dal 01.05.1986, venga elevato :

- dal 01.11.1986 a £ 300 orarie
- dal 01.09.1987 a £ 350 orarie

b) per quanto concerne la somministrazione del pasto caldo mediante ricorso a servizi esterni, l'unica variazione che viene apportata alla specifica normativa di cui ai sopra richiamati Accordi integrativi territoriali, consiste nell'elevare - con decorrenza 01.09.1987 - la quota massima di partecipazione per l'impresa da £ 2.450 a L 3.500, ferma restando la ripartizione del costo di ciascun pasto in ragione del 30% a carico dell'operaio e del 70% a carico del datore di lavoro.

### **Rif. 05.10.1989 – Ipotesi di integrativo - B – PARTE ECONOMICA - c. 2**

Con riferimento a quanto contemplato dal previgente contratto integrativo territoriale del 30.06.1986 in materia di indennità sostitutiva mensa, viene concordato che l'attuale misura oraria di £. 350 venga aumentata:

- di £ 50 orarie a decorrere dal 01.05.1990
- di ulteriori £. 50 con decorrenza dal 01.01.1991

Per quanto attiene al valore o costo del pasto, nulla innovandosi di quanto a suo tempo convenuto "inter partes" relativamente alla sua ripartizione fra impresa (70%) e lavoratore (30%) nonché alle condizioni per la sua concreta fruizione in cantiere, viene stabilito che, con decorrenza 01.05.1990, il limite massimo di intervento dell'impresa passi dall'attuale £. 3.500 a £. 5.000 per ogni pasto.

### **Rif. 06.02.1998 – B) Mensa e relativa indennità sostitutiva**

Con decorrenza dal 01.01.1998, l'indennità sostitutiva di mensa ed il costo del pasto assumeranno i seguenti valori

- indennità sostitutiva di mensa : £. 650 orarie
- costo del pasto: ferma restando la ripartizione fra impresa (70%) e lavoratore (30) di cui al previgente accordo integrativo 05.10.1989, il limite massimo di intervento dell'impresa è fissato in £. 7.000 a pasto.

### **Rif. 11.11.2002 – art. B**

Con decorrenza dal 01.01.2003 l'indennità sostitutiva di mensa e il costo del pasto di cui al punto B) del Contratto integrativo pratese del 06.02.1998 sono incrementati del 16% ed assumono quindi i seguenti valori:

- indennità sostitutiva di mensa: € 0,39 per ogni ora di lavoro effettivo ordinario prestato;
- costo del pasto: ferma restando la ripartizione fra impresa (70%) e lavoratore (30%) di cui ai previgenti contratti integrativi pratesi, il limite massimo di intervento dell'impresa è fissato in € 4,20 a pasto.

### **Rif. 17.11.2006 – C) Mensa e relativa Indennità sostitutiva**

Con decorrenza dal 1° luglio 2006 l'indennità sostitutiva di mensa e il costo del pasto di cui al punto B) del contratto integrativo pratese 11 novembre 2002 sono incrementati del 17% ed assumono quindi i seguenti valori:

- **indennità sostitutiva di mensa:** € 0,46 per ogni ora di lavoro effettivo ordinario prestato;
- **costo del pasto:** ferma restando la ripartizione fra impresa (70%) e lavoratore (30%) di cui ai previgenti contratti integrativi pratesi, il limite massimo di intervento dell'impresa è fissato in € 4,91 a pasto.

## **ART. 12 – SCUOLA PROFESSIONALE EDILE**

Il contributo per la Scuola Professionale Edile di cui all'articolo 43 del CCNL 15 aprile 1976 è fissato nella misura dello 0,61% sui seguenti elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 27 del Contratto stesso: paga base, indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore.

La esazione di detto contributo è affidata alla Cassa Edile con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Scuola Professionale Edile ed approvate dalle parti Stipulanti il presente Accordo.

Per quanto attiene specificamente all'addestramento professionale, le parti nel ribadire la validità della Scuola Professionale Edile quale strumento di istruzione e di formazione anche per un possibile inserimento dei giovani nell'attività produttiva del settore, convengono sulla opportunità di assumere idonee iniziative perché possa essere meglio adattata alla domanda di manodopera specializzata l'offerta attualmente esistente.

A tale proposito le parti medesime si richiamano al protocollo d'intesa del 20 gennaio 1977, che viene a far parte integrante del presente articolo, confermando altresì l'opportunità di un coordinamento a livello regionale secondo quanto previsto nella "dichiarazione a verbale" dell'art. 43 del C.c.n.l. 15 aprile 1976.

### **Rif. 30.06.1986/626 – Art. 3 del Verbale di accordo**

In considerazione dei programmi di addestramento professionale che la Scuola Edile Pratese si è prefissata di realizzare in tempi ravvicinati per la formazione di nuova manodopera da inserire nelle imprese del settore, viene concordato che l'attuale contributo a carico delle imprese, sia elevato dallo 0,61%, in vigore dal 01.10.1973, allo 0,80% (art. 39 del CCNL).

### **Rif. 05.10.1989 – Ipotesi di integrativo - A – PARTE NORMATIVA c. 4**

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo le parti si impegnano ad effettuare appositi incontri. Le parti sono impegnate anche alla definizione di appositi corsi per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro e con rapporto di apprendistato. Per quanto concerne il coordinamento delle attività delle Scuole edili, le parti confermano, per quanto di loro competenza, l'impegno ad una sollecita costituzione del Formedil e livello regionale

### **Rif. 17.11.2006 – H) Mercato del lavoro**

Le parti convengono che al fine di favorire lo sviluppo e l'occupazione ed in coerenza con il vigente CCNL ed in collaborazione con i Centri per l'impiego locali, sia costituito uno sportello informativo presso l'Ente Scuola Edile al servizio delle imprese e dei lavoratori.

### **Rif. 17.11.2006 – I) Scuola Edile**

Le parti si attiveranno congiuntamente presso la Provincia di Prato al fine di ottenere il riconoscimento della Scuola Edile quale unico Ente certificatore della formazione per i lavoratori edili, nonché per ribadire la centralità del settore e delle relative conseguenti esigenze formative.

### **Rif. 17.11.2006 – L) Prestazioni della Cassa Edile Pratese**

Le Parti sociali sottoscritte convengono di dare inizio quanto prima ad un confronto circa le richieste avanzate dalle Organizzazioni sindacali per un miglioramento ed una revisione delle prestazioni erogate dalla Cassa Edile Pratese, con l'intendimento di portare a conclusione la trattativa in tempo utile per l'entrata in vigore con il 1° gennaio 2007 delle innovazioni che saranno concordate.

### **Rif. 17.11.2006 – M) Cassa Edile, Scuola Edile, CPT.**

Per dare seguito all'armonizzazione ed al contenimento dei costi, entro il mese di giugno 2007 le parti apriranno un tavolo di confronto istituendo un'apposita Commissione per valutare la possibilità di costruire una nuova sede congiunta per gli Enti bilaterali edili della provincia di Prato.

## **ART. 13 – CASSA EDILE**

Il contributo per la Cassa Edile di cui all'art. 44 del CCNL 15 aprile 1976 è fissato nella misura complessiva del 3% (2,50% a carico dei datori di lavoro e 0,50% a carico dei lavoratori) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 27 del più volte ricordato Contratto nazionale di lavoro, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate.

La quota a carico del lavoratore deve essere trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte dell'impresa, la quale deve provvedere a versarla alla Cassa Edile unitamente alla quota a proprio carico, con le stesse modalità e nei termini stabiliti dalla Cassa Edile per il versamento delle percentuali di cui all'art. 10 del presente Accordo.

In conformità a quanto disposto dai comma 13 e 14 dell'articolo 44 del C.c.n.l. 15 aprile 1976 le parti si riservano di approvare, per ciascun esercizio finanziario, le prestazioni assistenziali deliberate dagli Organi amministrativi della Cassa Edile e di determinare entro i limiti proposti dagli stessi, la natura, la misura, nonché la decorrenza e la durata delle singole prestazioni.

Le parti si riservano altresì di stabilire quali tra le dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tener conto degli importi contributivi a carico degli operai, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal CCNL 15 aprile 1976 e dal presente Accordo integrativo.

Le Associazioni sindacali contraenti daranno atto degli adempimenti di cui ai tre comma precedenti con protocolli aggiuntivi del presente Accordo, del quale formeranno parte integrante.

La dichiarazione scritta di adesione al Contratto nazionale, agli Accordi locali integrativi, nonché allo statuto ed al regolamento della Cassa Edile stessa, come previsto dal punto b) dell'art. 44 del C.c.n.l. 15 aprile 1976, da rilasciarsi dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile medesima, sarà accolta a cura della Cassa Edile.

### **Rif. 16.09.1980 – art. 9**

Fermo restando la normativa in materia di prestazione delle Casse Edili in caso di malattia di cui all'accordo nazionale ANCE – F.L.C. del 11.02.1980, per le malattie di durata superiore ai 28 giorni, la Cassa Edile pratese a decorrere dal 1.1.1981, corrisponderà all'operaio non in prova il 100% della retribuzione – costituita dagli elementi di cui all'ultimo comma del paragrafo 3 dello stesso accordo nazionale, al netto delle ritenute di legge e contrattuali – anche per primi 3 giorni di malattia.

### **Rif. 30.06.1986/626 – Art. 1 del Verbale di accordo**

L'attuale misura del 3% in atto dal 1.03.1977 e ripartita nel 2,50% a carico dei datori di lavoro e del 0,50% a carico dei lavoratori, verrà ridotta – dalla suddetta data del 01.09.1986 – al 1,80% con conseguente ripartizione a norma dell'art. 40 - lettera a) - del CCNL in ragione dell'1,50% a carico delle imprese dello 0,30% a carico dei lavoratori

### **Rif. 30.06.1986/626 – art. 4 del Verbale di accordo**

Nessuna variazione viene a riguardo apportata, per cui le rispettive quote territoriali e nazionali restano fissate nelle attuali misure paritetiche dello 0,35% e dello 0,15% e pertanto dello 0,50% complessivo - rispettivamente a carico delle imprese e lavoratori.

### **Rif. 17.11.2006 – E) Carenza malattia**

Per le assenze per malattia iniziate tassativamente al 1° gennaio 2007 le imprese edili provvederanno direttamente ad erogare all'operaio non in prova il trattamento economico con le stesse modalità previste per l'integrazione di malattia contrattualmente definita, con il coefficiente 0,5, sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 26 dei CCNL 20.10.2004, per li 1°, 2° e 3° giorno nel caso di malattia pari o inferiore a 7 giorni.

Il trattamento di cui sopra spetta all'operaio con il limite di tre eventi di malattia regolarmente certificati all'anno.

Quanto precede viene concordato in via sperimentale per un anno, e cioè fino al 31 dicembre 2007, data entro la quale verrà effettuata una verifica sui risultati derivanti dall'applicazione della disposizione.

Il trattamento di malattia in questione é anticipato dall'impresa e viene rimborsato dalla Cassa Edile con le stesse modalità previste per l'integrazione di malattia contrattualmente prevista.

#### **Rif. 17.11.2006 – F) Cassa Edile Pratese - Revisione contributi**

A decorrere dal 1° gennaio 2007 (salvo la diversa decorrenza sotto indicata ai punti 4 e 5) si conviene di apportare le seguenti modifiche alle contribuzioni dovute alla Cassa Edile Pratese.

1. Contributo Cassa Edile art. 36 CCNL	Riduzione dello 0,10%
2. Contributo APEO	Riduzione dello 1,30%
3. Contributo Prevedi	Sospeso (0,30%)
4. Contributo Consorzio Formedil	Soppresso (0,20% dal 01.07.2006)
5. Contributo Comitato Formedil Toscana	Nuovo contributo 0,06% dal 01.07.2006
6. Contributo carenza malattia	Nuovo contributo 0,20% per il solo settore industria
7. Contributo sicurezza – CPT	Nuovo contributo 0,40%

Circa la sospensione dei contributo Prevedi (0,30%), essa opererà fino ad esaurimento degli accantonamenti dello specifico fondo esistente; approssimandosi tale circostanza, le parti sociali si incontreranno per assumere le conseguenti decisioni del caso.

Qualora dovessero presentarsi in futuro necessità per la copertura dei costi di gestione, saranno operate le necessarie azioni di adeguamento contributivo.

Si redige la tabella completa delle contribuzioni dovute alla Cassa Edile Pratese dal 1° gennaio 2007 che si allega al presente Contratto, dei quale la stessa fa parte integrante ad ogni effetto.

#### **ART. 14 – PREMIO DI PROFESSIONALITA' EDILE**

Con specifico riferimento all'art. 32 del Contratto nazionale di categoria del 15 aprile 1976, il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi al premio di professionalità edile – stabilito nella misura del 4,45% a far data dal 1° febbraio 1978 – deve essere calcolato sulla paga base, indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore per tutte le ore di lavoro ordinario di cui agli artt. 6 e 7 dello stesso Contratto nazionale, effettivamente prestate.

Detto contributo deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile, con le modalità indicate dalla stessa, alla quale sono affidati, in gestione speciali, tutti i compiti previsti dal Regolamento di attuazione dell'art. 32 del citato C.c.n.l. 15 aprile 1976 (allegato C allo stesso Contratto).

#### **Rif. 30.06.1986/626 – Art. 2 del Verbale di accordo**

In relazione alle attuali esigenze finanziarie della gestione connessa a tale istituto contrattuale (art. 31 del CCNL), viene stabilito che il contributo in vigore dal 01.11.1979 nella misura del 5,70% a carico dei datori di lavoro, venga elevato - sempre con decorrenza dal 01.09.1986 - al 6%.

#### **ART. 15 – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**

Nel caso in cui nel cantiere si presentino avverse condizioni atmosferiche integrabili ai sensi della legge n. 427 del 6 agosto 1975, per le quali l'azienda proceda a sospendere il lavoro o ridurre l'orario, vengono concordate le seguenti modalità a cui le aziende dovranno attenersi:

- a) fermi restando i termini previsti dalla citata legge ed in via normale, la domanda deve essere rimessa all'I.n.p.s. con frequenza bimensile e precisamente il 15 e la fine di ogni

mese rispettivamente per la sospensione o la riduzione di orario determinatesi nelle settimane che si sono concluse entro la fine del mese precedente ovvero entro il 15 del mese corrente. Quando sopra vale per le aziende che applicano il periodo di paga mensile, mentre per quelle aziende che hanno periodi di paga più brevi si richiamano le disposizioni di legge riguardanti la decorrenza dei termini per la presentazione della domanda;

- b) le imprese forniranno notizie ai delegati sindacali dell'avvenuto inoltre delle domande, indicandone anche gli estremi e precisamente: periodo, qualifiche, numero delle ore richieste e dei lavoratori interessati;
- c) secondo quanto previsto dall'art. 10 del C.c.n.l. 15 aprile 1976 le aziende sono tenute a presentare domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali nei casi di sospensione dal lavoro o di riduzione di orario, sempre che ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia.

La domanda deve rispondere a tutti i requisiti di legge.

## **ART. 16 – QUOTE SINDACALI E DI SERVIZIO**

Con riferimento all'art. 44 del C.c.n.l. 15 aprile 1976 la quota territoriale di servizio sindacale viene fissata nella misura paritetica dello 0,35% a carico dei lavoratori e dello 0,35% a carico dei lavoratori da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore per tutte le ore di lavoro contrattuale normale effettivamente prestate.

L'importo delle quote di servizio sindacale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo della quota a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile, secondo le modalità ed alle condizioni già concordate dalle Associazioni sindacali stipulanti.

Per la ripartizione del gettito complessivo delle quote suddette si fa riferimento all'ultimo capoverso, parte c), del citato articolo 44 del C.c.n.l. 15 aprile 1976.

Le stesse modalità e le stesse condizioni fissate per le quote di servizio sindacale di cui al comma precedenti valgono anche per la quota nazionale di adesione contrattuale di cui al comma secondo e seguenti della parte c) dell'art. 44 del suddetto C.c.n.l., nella misura dello 0,15% a carico dei datori di lavoro e in egual misura e con le stesse decorrenze a carico degli operai, da calcolarsi sempre su paga base, indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore per tutte le ore di lavoro contrattualmente normale effettivamente prestate.

Con riferimento all'art. 48 del C.c.n.l. 15 aprile 1976, gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini operanti nella "Zona pratese" hanno altresì la facoltà di cedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori un importo da prelevarsi sugli accantonamenti di cui all'art. 10 del presente accordo.

Tale importo resta fissato fino al 30 settembre 1978 nella misura del 2,77% delle somme accantonate per ferie, festività e gratifica natalizia (26%), mentre dal 1 ottobre 1978 sarà commisurato al 3,89% delle sole somme accantonate a titolo di ferie e gratifica natalizia (18,50%).

Ai fini di cui sopra, gli operai rilasceranno apposita delega individuale secondo il modulo di cui all'allegato 1), debitamente firmata per esteso dal singolo operaio interessato e convalidato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori provvederanno a raccogliere direttamente e quindi a consegnare alla Cassa Edile le suindicate deleghe individuali.

La Cassa Edile invierà una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad ogni singolo operaio che ha rilasciato delega alla Cassa Edile, convalidata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, per informarlo che a seguito della sua decisione verrà operata la trattenuta dell'importo indicato nella delega sugli assegni da corrispondere nel periodo natalizio e per ferragosto e relativa agli accantonamenti di cui all'art. 10 del presente Accordo.

Contestualmente al suddetto invio la Cassa Edile informerà, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni sindacali della decisione del lavoratore di delegare la Cassa Edile ad operare la trattenuta.

La Cassa Edile invierà una seconda comunicazione agli operai interessati in occasione dell'invio dell'assegno relativo agli accantonamenti di cui all'art. 10 del presente Accordo, per informarli che è stata operata la trattenuta della somma da loro indicata al momento dell'invio alla Cassa Edile della delega.

Le spese occorrenti per la realizzazione delle suindicate modalità saranno a completo carico dei sindacati dei lavoratori, mentre per gli oneri sopportati dalla Cassa Edile in conseguenza dell'affidamento del suddetto servizio verrà stabilito, nell'apposita convenzione di cui al punto 6) dell'Accordo nazionale 16 maggio 1973, un rimborso spese nei limiti precisati al punto 4) dell'Accordo in questione.

#### Norma transitoria sulle deleghe

Considerato che ai fini della determinazione dei contributi sindacali mediante deleghe esiste una perfetta equivalenza tra l'importo derivante dal calcolo del 2,77% sul 26% (già 3,7% sul 22%) e quello del 3,89% sul 18,50% (accantonato per le sole ferie e gratifica natalizia), restano valide nei confronti della Cassa Edile le deleghe rilasciate sino al 1° aprile 1978 e ragguagliate sulla base del criterio stabilito dai precedenti accordi.

A partire dal 1° ottobre 1978, ferma restando la validità di cui sopra, le Organizzazioni sindacali provvederanno entro brevi tempi a raccogliere le deleghe sulla base della nuova percentuale.

### **ART. 17 – IGIENE ED AMBIENTE DI LAVORO – PREVENZIONE INFORTUNI**

In specifico riferimento alla normativa contrattuale nazionale (art. 91), fermo restando quanto dalla stessa previsto in materia di ambiente di lavoro, si precisa che i cantieri debbono essere provvisti di un locale da adibirsi ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali e munito di appositi armadietti.

In relazione – inoltre – all'art. 33 del citato C.c.n.l., le parti si impegnano ad istituire e rendere funzionante a livello territoriale un Comitato paritetico, con il compito di studiare i problemi relativi alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed all'ambiente di lavoro, nonché di attuare un'opera di prevenzione e di consulenza per le imprese.

Per la costituzione ed il funzionamento del Comitato anzidetto le parti si atterrano alle direttive contenute nello schema di regolamento di cui all'"Allegato D" al citato CCNL.

#### **Rif. 16.09.1980 – art. 4**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del CCNL, le imprese si impegnano ad istituire in tutti i cantieri, servizi igienici funzionanti con acqua corrente, un locale ad uso refettorio nonché un ambiente idoneo ad uso spogliatoio munito di armadietti.

In caso di installazione di nuovi cantieri i delegati sindacali dell'impresa promuoveranno la realizzazione della corretta attuazione delle norme antinfortunistiche vigenti.

#### **Rif. 16.09.1980 – art. 5**

Le parti concorderanno che le eventuali attività di controllo e di ricerca per la prevenzione e l'igiene ambientale, che si rendessero necessarie al livello di unità produttiva potranno essere affidate alle costituite Unità Sanitarie Locali.

Gli oneri conseguiti alle predette attività di controllo e di ricerca saranno sostenuti dalle singole imprese interessate, in base a quanto sarà convenuto per ogni intervento con le stesse Unità Sanitarie Locali.

#### **Rif. 16.09.1980 – art. 10**

Con inizio dal periodo di paga in corso al 1.10.1980, le imprese, nel caso di infortunio o malattia professionale riconosciute dall'INAIL, provvederanno a versare agli operai dipendenti non in prova a titolo di prestazione non onerosa, acconti mensili pari all'incirca all'indennità risultante di detto istituto.

E' fatto obbligo ai lavoratori interessati di rimborsare all'impresa, entro il terzo giorno dal ricevimento dell'indennità da parte dell'INAIL gli importi anticipati allo stesso titolo, previo conguaglio di quanto risulterà erogato in più o in meno in ciascun periodo di paga.

#### **Rif. 11.11.2002 – art. D – Ambiente e sicurezza**



Le parti concordano sulla necessità di mantenere alta l'attenzione ed il livello di collaborazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti. Tenendo presente il sistema di relazioni sviluppatosi a seguito dell'entrata in vigore dei D.Lgs 626/94 e 494/96 si intendono perseguire gli obiettivi di una diffusione della cultura della sicurezza continuando, sulla base di relazioni sistemiche di tipo partecipativo, ad affrontare congiuntamente le problematiche sull'ambiente di lavoro e sicurezza.

Concordando sul ruolo centrale della formazione e informazione dei lavoratori, le parti si impegnano a promuovere e sollecitare iniziative formative riconoscendo:

- alla scuola Edile un ruolo centrale per le imprese della Provincia di Prato per l'attività formativa, informativa e di addestramento;
- al CPT un ruolo fondamentale nel monitoraggio dell'andamento del fenomeno infortunistico così da poter meglio orientare l'attività formativa.

Le parti confermano l'impegno comune nel favorire una diffusa presa di coscienza sul tema della sicurezza e nell'individuare, nelle figure previste dall'apposita normativa, uno strumento fondamentale al raggiungimento di migliori standard qualitativi negli ambienti di lavoro. Si proseguirà quindi nella promozione di corsi di formazione, per la cui realizzazione si sfrutteranno risorse pubbliche ad essi destinate, per i Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS) e per tutti i lavoratori secondo il seguente programma:

- a) 20 ore di formazione per RLS da svolgersi periodicamente nel normale orario di lavoro;
- b) 8 ore di formazione per i lavoratori ai sensi dell'art. 88, c. 13 del CCNL 29.01.2000
- c) ulteriori elettive occasioni di approfondimento con incontri su temi specifici anche al di là del mero assolvimento degli obblighi formativi aziendali.

Le parti confermano la volontà di impegnarsi in quanto descritto sopra riconoscendo comunque il ruolo, le competenze e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **Rif. 11.11.2002 – art. E) DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva**

Le Parti firmatarie del presente Accordo rilevano e prendono atto che il recente decreto legge 25.01.2002, n. 210, all'art. 2, 2° comma, prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, Inps, Inail, e Casse Edili "stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva nel settore edile al fine dell'affidamento degli appalti pubblici".

Si tratta della trasposizione in legge di quanto già pattuito dalle Parti Sociali nazionali con l'Accordo del 29.01.2002.

Unione Industriale e Organizzazioni sindacali considerano quanto sopra un'importante innovazione suscettibile di apportare positive novità per il settore edile, in quanto la istituzione di uno sportello unico che rilasci un unico documento di regolarità contributiva introduce uno snellimento degli adempimenti e costituisce un valido ed efficace strumento per la lotta all'evasione, contribuendo al contempo a favorire la regolarità del mercato delle costruzioni.

Le parti firmatarie si considerano pertanto impegnate nella realizzazione ed attuazione della normativa suddetta, auspicando che si possa provvedere al recepimento della stessa in modo assolutamente omogeneo nelle singole realtà territoriali, nel quadro anche di quanto possa essere concordato, sull'argomento, a livello centrale.

#### **Rif. 17.11.2006 – G) Ambiente di lavoro e sicurezza**

Le Parti sociali sottoscritte concordano sulla necessità di mantenere alta l'attenzione ed il livello di reciproca collaborazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti. Tenendo presente il sistema di relazioni sviluppatosi a seguito dell'entrata in vigore dei D.Lgs. 626/94 e 494/96, si intendono perseguire gli obiettivi di una diffusione della cultura della sicurezza continuando, sulla base di relazioni sistemiche di tipo partecipativo, ad affrontare congiuntamente le problematiche sull'ambiente di lavoro e sicurezza.

Allo scopo, le Parti sottoscritte concordano di utilizzare parte della riduzione del Fondo APEO dell'1,30%, di cui sopra alla lettera F), n.2, e precisamente una quota dello 0,40% [lettera F), n.7], onde promuovere una opportuna valorizzazione del CPT, ritenuto strumento essenziale per una politica di sicurezza e prevenzione.

Sull'argomento, verrà aperto un tavolo di confronto per impostare ad assumere le prime concrete decisioni operative,

**Rif. 17.11.2006 – N) Norme di ingresso per la professione edile**

Con riferimento al fenomeno della crescita anomala di nuove imprese, non adeguatamente preparate all'inserimento nel settore, le parti ritengono necessario con la Scuola Edile di raggiungere un'intesa con le istituzioni locali e con la Camera di Commercio di Prato, volta a definire idonee soluzioni per il suddetto fenomeno.

**ART. 18 – COMITATO TECNICO PARITETICO PER LE CONTROVERSIE**

Ai Sensi dell'art. 41 del C.c.n.l. 15 aprile 1976 è istituito un Comitato tecnico paritetico a carattere permanente per l'esplicazione dei compiti previsti dal secondo comma dell'art. 39 secondo quanto previsto dallo stesso articolo del Contratto nazionale 15 aprile 1976.

Il Comitato è composto da sei membri, tre dei quali da nominarsi dall'Unione Industriale Pratese – Sezione Edili – e gli altri tre dai Sindacati dei lavoratori rispettivamente della Fe.N.E.A.L., della F.I.L.C.A. e della F.I.L.L.E.A., in ragione di un rappresentante provinciale per ciascuna Organizzazione sindacale.

**ART. 19 – VALIDITA' E DURATA**

Il presente Accordo collettivo di lavoro, che annulla quello precedente, è valido per tutta la circoscrizione del mandamento di Prato con decorrenza 1° aprile 1978, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, ed avrà durata per tutto il periodo di validità del C.c.n.l. 15 aprile 1976.

Per la disdetta ed il tacito rinnovo valgono le norme del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.